



COMUNE DI NISCEMI
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

ORDINANZA SINDACALE
N. 37 del 03 Luglio 2020

OGGETTO: "MOVIDA CENTRO STORICO" - Nuove disposizioni riguardanti: orari di chiusura dei pubblici esercizi; divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine; limitazione oraria di emissioni sonore.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che l'art. 31 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 (c. d. Decreto "Salva Italia") ha introdotto la liberalizzazione dell'apertura e chiusura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, consentendo, ai titolari di determinare liberamente gli orari senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale;
- Che la liberalizzazione degli orari si fonda su argomenti attinenti alle tematiche della libera concorrenza, fissati dalla normativa europea;
- Che l'art. 41 della Costituzione prevede che *"L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali"*;
- Che tali attività, tuttavia, possono costituire anche causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario temperare e garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;
- Che con sentenza n. 299 del 2012, la Corte Costituzionale ha stabilito che *"la liberalizzazione dell'orario degli esercizi commerciali così come delle giornate di apertura, non determina alcuna deroga rispetto alle prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali l'ambiente, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica"* che non devono subire pregiudizio dalla liberalizzazione degli orari;

VISTA la nota acquisita in data 01.07.2020 al n. 16314 di protocollo generale con la quale la Questura di Caltanissetta chiede di adottare un provvedimento al fine di limitare gli orari di apertura dei pubblici esercizi per garantire l'ordine, la sicurezza e la quiete pubblica;

CONSIDERATO che il notevole incremento di soggetti che, specie nelle vie e nelle aree adiacenti i pubblici esercizi di somministrazione si prevede consumino bevande lasciando, peraltro, le bottiglie sparse per i luoghi pubblici o aperti al pubblico, tutto ciò con grave nocimento per il decoro urbano, l'incolumità e la sicurezza pubblica in caso di esodo improvviso, panico collettivo o al verificarsi di alterchi e risse;

RILEVATO, sulla scorta delle segnalazioni dei cittadini e dei rapporti degli organi di controllo che tali inconvenienti si registrano, prevalentemente, nel centro storico ove l'alta concentrazione di pubblici esercizi nonché i comportamenti incivili di alcuni avventori che non rispettano le elementari norme di decoro e di convivenza civile arrecano disturbo alla quiete pubblica con schiarnazzi;

RITENUTO, opportuno adottare provvedimenti al fine di tutelare e garantire la tutela del decoro urbano e la pubblica incolumità;

CONSIDERATO:

- Che annualmente l'Amministrazione Comunale, per tutta la durata del periodo estivo, organizza con la partecipazione di varie associazioni e di pubblici esercizi, l'evento denominato ESTATE NISCEMESE con lo scopo di intrattenere in città i residenti, di fornire opportunità di socializzazione, soprattutto ai giovani, rivitalizzare la città e in particolare le periferie e il centro storico, di incrementare l'economia creando condizioni per incentivare il movimento turistico includendo nel programma dell'evento manifestazioni artistiche, culturali e sportive che possono contribuire alla crescita e all'arricchimento culturale di tutta quanta la collettività;
- Che nel corso dell'evento numerosi pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande organizzano attività di intrattenimento musicale potenzialmente idoneo a creare inquinamento acustico e conseguente malumore nei residenti;

RITENUTO che tali eventi possono costituire fattore di disturbo della quiete dei residenti che potrebbe configurarsi come minaccia per la salute pubblica;

RITENUTO opportuno provvedere alla tutela della salute pubblica anche sotto il profilo dell'inquinamento acustico generato durante gli eventi musicali citati;

RITENUTO necessario, pertanto, disciplinare le emissioni sonore generate nel corso di spettacoli organizzati dai titolari dei pubblici esercizi;

VISTO l'art. 9 della Legge 447/95 che attribuisce al Sindaco la facoltà di emanare provvedimenti di natura contingibile e urgenti in materia di contenimento dell'inquinamento acustico ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

VISTO l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, che pone in capo al Sindaco la possibilità di emettere ordinanze contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTA la propria competenza

Per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

A decorrere dalla data della presente Ordinanza, valgono le seguenti nuove disposizioni:

a. In materia degli orari di chiusura

1. I pubblici esercizi (ristoranti, bar, pub, pizzerie ecc.) ubicati nel centro storico devono osservare i seguenti orari:
 - a. nelle giornate da Lunedì a Giovedì e nella giornata di Domenica, dalle ore 06,00 alle ore 02,00 del giorno successivo;
 - b. nelle giornate di Venerdì e Sabato, dalle ore 06,00 alle ore 02,30 del giorno successivo
2. Nella zona antistante i pubblici esercizi è vietata ogni forma di assembramento;

b. In materia di vendita di bevande in contenitori di vetro o in lattine

3. In tutto il territorio comunale i pubblici esercizi (ristoranti, bar, pub, pizzerie ecc.) devono osservare:
 - a. Il divieto assoluto di vendita per asporto, di bevande e/o alcolici in bottiglie e/o contenitori di vetro o di latta, fissando tale divieto dalle ore 21,00 fino all'orario di chiusura come stabiliti nel precedente punto 1).
 - b. La somministrazione per il consumo all'interno o in area esterna di fruibilità dell'esercizio può avvenire in bicchieri di vetro solo nel caso di consumazione ai tavoli predisposti dal gestore del pubblico esercizio;

- d. L'obbligo di posizionare nell'immediata prossimità e all'interno di dehors di pertinenza del pubblico esercizio di idonei contenitori per la raccolta differenziata;
- e. L'obbligo, subito dopo la chiusura dell'attività, di effettuare un'adeguata pulizia degli spazi dell'area esterna utilizzata e di quella adiacente.

c. In materia di emissioni sonore

- 4. Al fine di evitare o contenere entro limiti tollerabili, l'eventuale disturbo causato dalle attività di intrattenimento di spettacoli sonori organizzate dagli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o similari sono disposte le seguenti misure:
 - a. **ATTIVITÀ AL CHIUSO:** fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità in dB previsti dalle norme vigenti, le diffusioni sonore all'interno degli esercizi, sia in filodiffusione che dal vivo o riprodotta con presenza di un Disk Jockey, è consentita fino alle ore 24:00 con obbligo di ridurre congruamente il volume, a partire dalle ore 23:00. Le attività di cui sopra devono svolgersi esclusivamente all'interno del locale, senza dare luogo ad emissioni sonore avvertibili dall'esterno, è vietato diffondere musica dall'interno all'esterno dei locali, a mezzo di apparecchi di amplificazione sonora.
 - b. **ATTIVITÀ ALL'APERTO:** l'effettuazione di concertini o di intrattenimenti musicali, negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli stessi esercizi commerciali, nonché quelli organizzati da enti pubblici e/o privati è consentita, previa specifica autorizzazione, durante tutto l'anno con le modalità di seguito articolate:
 - i. Nel periodo dal 01 ottobre al 31 maggio e in tutto il territorio comunale; dalla domenica al giovedì fino alle ore 23,00; dal venerdì al sabato fino alle ore 24,00;
 - ii. Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre, nel centro abitato: dalla domenica al giovedì fino alle ore 24,00; dal venerdì al sabato fino alle ore 01.00 del giorno successivo;
 - iii. Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre, fuori dal centro abitato: dalla domenica al giovedì fino alle ore 00,30; dal venerdì al sabato fino alle ore 01.30 del giorno successivo;
 - iv. In occasione di: Festa della Patrona Maria SS del Bosco, 14 e 15 agosto, Sagra del Carciofo, Notte Bianca, Capodanno, fino alle ore 02.30 del giorno successivo, salvo diverse disposizioni;
 - v. Il Sindaco può concedere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza per manifestazioni pubbliche di forte richiamo, organizzate dall'Amministrazione comunale o con la sua collaborazione. Tali attività sono consentite nel rispetto dei limiti di rumorosità in dB stabiliti dalla legge. È vietato realizzare nella stessa serata due o più eventi di piccoli intrattenimenti, che si svolgano a breve distanza disturbandosi a vicenda e creando disturbo alla quiete pubblica. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le attività di esercizi aperti al pubblico in genere e agli esercizi destinati a particolari categorie di persone (circoli privati, esercizi ricettivi, ecc.).
- 5. Per tutte le sopradette attività, i titolari dei pubblici esercizi o di circoli privati, comunicano al SUAP e al locale Commissariato di P. S., almeno 5 giorni prima dell'evento, la SCIA per la realizzazione della manifestazione temporanea di pubblico spettacolo.
- 6. Alla Scia di cui sopra, deve essere allegata la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante che l'attività di allietamento è condotta con le modalità indicate nella presente Ordinanza nonché il proprio impegno a rispettare i limiti orari indicati nel presente provvedimento.

DISPOSIZIONI FINALI

Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

- a. La violazione sugli orari di apertura, è punita con la sanzione amministrativa da € 154,00 a € 1.032,00 (art. 10 co. 2 Legge 287/91);
- b. La violazione in materia di vendita di bevande in contenitori di vetro o in lattine, è punita con la sanzione da € 154,00 a € 1.032,00;
- c. La violazione in materia di emissioni sonore, è punita con la sanzione da 200,00 a € 20.000,00 **FATTO SALVO** quanto previsto dall'art. 659 del C.P. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e della Legge n. 447 del 26.10.1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

DEMANDA

All'Ufficio competente, la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all'Albo Pretorio del Comune, anche sul sito internet di questo Ente, per la relativa diffusione.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento alla Prefettura di Caltanissetta, alla Questura di Caltanissetta, al Commissariato di P. S., al Comando Stazione CC., al Comando di Polizia Locale.

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia entro 60 giorni decorrenti dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.



IL SINDACO
AVV. MASSIMILIANO VALENTINO CONTI